



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO

Stagione Sportiva 2006/2007

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 15 DICEMBRE 2006

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Natale 2006

Nell'approssimarsi delle Festività e come è ormai consuetudine, desidero formulare a tutti voi gli auguri più fervidi per un felice Natale e per un nuovo anno ricco di ogni bene. Mi auguro che il forte messaggio di speranza insito nel Natale possa regalarci la gioia e il piacere di guardare al futuro con sempre maggiore serenità, accompagnandoci verso un nuovo anno che tutti ci aspettiamo ricco di novità positive. D'altronde, dopo mesi interi turbati dagli eventi devastanti che hanno interessato il mondo del calcio, sentiamo il bisogno di voltare pagina e di far rinascere prospettive importanti per il ritrovamento della stabilità politica federale e la realizzazione di nuovi progetti.

Più volte ho sottolineato come la Lega Nazionale Dilettanti sia uscita a testa alta dalle vicende di "Calciopoli", senza alcun coinvolgimento. E nel nostro personale bilancio del 2006, questo è un dato di cui essere molto fieri. La nostra Lega, con la qualità del suo impegno e le sue prese di posizione anche su temi molto delicati, è stata una vigile e attenta sentinella.

Sono convinto che sia stato svolto un buon lavoro, sicuramente non facile e a volte faticoso, ma sempre affrontato con energia e con fiducia, grazie soprattutto alla serietà e all'impegno di tutti coloro che operano nella Lega Nazionale Dilettanti. Nel 2006 abbiamo portato a termine tanti programmi: dal nuovo Regolamento per i campi in erba artificiale a quello di Amministrazione e Contabilità della Lega, passando per il finanziamento al progetto degli scambi arbitrali. Durante l'anno, inoltre, è stata istituita una Commissione L.N.D./A.I.A. per l'attività del Comitato Interregionale, a cui hanno fatto seguito il progetto SKY-Post, l'organizzazione di un nuovo Master in Management dello Sport e l'audizione della Lega Nazionale Dilettanti presso la 7.a Commissione Parlamentare permanente nell'ambito di una indagine conoscitiva sul calcio.

Quello che si prospetta ora sarà certamente un anno di grandi novità. In questo senso, sarà necessario continuare a lavorare insieme per portare a compimento i percorsi tracciati durante il 2006 che sta per terminare e per raggiungere quegli obiettivi che - mi auguro - possano rendere la nostra Lega sempre più efficiente, funzionale e unita.

L'Assemblea Federale Straordinaria di inizio anno può già rappresentare una circostanza ideale per ribadire il nostro impegno, rafforzare le nostre potenzialità ed affermare il protagonismo attivo e propositivo della Lega Nazionale Dilettanti. Sono convinto che la costruzione del futuro, compreso quello della Federazione che verrà, si potrà realizzare attraverso un'unità di intenti vera, capace di valorizzare le diverse anime che compongono il sistema federale.

Nel ribadire il consueto e sentito pensiero augurale per le prossime Festività, confido nell'accorto impegno del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dei dirigenti e del personale dei Comitati e delle Divisioni e di quanti rappresentano lo straordinario valore aggiunto prodotto da un sistema di alto profilo come quello della Lega Nazionale Dilettanti. Sono certo che ciascuno continuerà ad impegnarsi per una Lega che deve essere soprattutto epicentro di una cultura sociale e sportiva permanente.

Buon Natale e buon anno a tutti.

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1) CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 10 della L.N.D. relativa alla Circolare n. 9-2006 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. dell'11 dicembre 2006:

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 9

Oggetto : D.L. n. 262/2006 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – Legge di conversione n. 286 del 24 novembre 2006 –

Con la conversione del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 nella legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicata nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2006, S.O. n. 223/L, è stata avviata la seconda parte della manovra economica del Governo che si concluderà con la Finanziaria 2007.

Dopo la prima parte della manovra (D.L. n. 223 del 4 luglio, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, cd. "manovra d'estate") illustrata con le Circolari UST di questa Federazione n. 5 del 13 luglio e 7 del 6 settembre 2006, il Parlamento ha definitivamente varato la cd. "manovra d'autunno" della quale si espongono le norme che riguardano il settore calcistico ed alcune di quelle che più possono interessare la generalità dei contribuenti.

Art. 1, comma 7 – Norma interessante il settore calcistico professionistico

Con la legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del d.l. n. 223/2006, è stato introdotto l'obbligo per le società di calcio professionistiche di inviare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti nonché dei contratti riguardanti i compensi per prestazioni.

Con l'art. 1, comma 7 del d.l. n. 262, convertito nella legge n. 286 del 24 novembre 2006, l'obbligo è stato esteso per ciò che concerne "i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine"; inoltre è stato sancito che il contenuto, le modalità e i termini delle trasmissioni telematiche saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, si riporta il testo dell'art. 35, comma 35-bis del d.l. n. 223/2006 coordinato con le modifiche apportate dalla legge n. 286 del 24 novembre u.s..

“Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti nonché dei contratti riguardanti i compensi per le prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali le società percepiscono somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine. Il ministro dell’Economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle trasmissioni telematiche”.

Per ottemperare all’obbligo imposto dalla norma è, pertanto, necessario attendere l’emanazione del predetto provvedimento che sarà da questa federazione tempestivamente comunicata alle società.

Norme di interesse generale

Art. 1, comma 8 – Violazione all’obbligo di emissione della ricevuta e dello scontrino fiscale –

Qualora siano contestato nell’arco di cinque anni tre distinte violazioni all’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da uno a sei mesi.

L’atto di sospensione va comunicato entro sei mesi dalla contestazione, pena la decadenza, ed è immediatamente esecutivo, né l’impugnazione dell’atto stesso può evitare la chiusura.

La norma non è retroattiva ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 novembre 2006).

Commi 9 e segg. – Sono state introdotte disposizioni finalizzate a combattere l’evasione delle imposte in materia di immatricolazione di auto e moto.

Art. 2, commi 8 e segg.- Procedure per il pagamento di debiti tributari –

Con le nuove disposizioni, dopo la notifica delle cartelle di pagamento e qualora il contribuente non assolva il suo debito entro 60 giorni, l’agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento di crediti, acquisisce informazioni ai fini di individuare terzi debitori del contribuente.

Accertata l’esistenza di terzi debitori (datore di lavoro, pubblica amministrazione, ecc.) viene loro chiesto di indicare, entro 30 giorni (termine perentorio), per iscritto le cose e le somme dovute.

In caso di omessa o infedele o incompleta risposta, è prevista una sanzione da 2.065 a 20.658 euro, ridotta alla metà se la risposta è fornita entro i 15 giorni successivi.

In caso di accertato debito l’agente della riscossione notifica al terzo debitore l’obbligo di pagare direttamente al fisco le somme dovute senza che venga prodotta citazione davanti al giudice dell’esecuzione.

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento di importi in cartelle di pagamento. In caso affermativo non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione ai fini dell’esercizio dell’attività della riscossione delle somme medesime.

Commi 13 e segg. – Compensazione dei rimborsi d’imposta –

In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate deve verificare se il beneficiario ha pendenze iscritte a ruolo.

In caso affermativo si instaura il procedimento per una possibile compensazione.

Comma 18 – Ammortamento fabbricati strumentali –

Viene estesa ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing, in riferimento alla quota capitale del canone, l’indeducibilità dell’ammortamento del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. La norma si applica dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006.

Comma 22 – Riporto delle perdite –

Il riporto illimitato delle perdite dei primi tre periodi di imposta, formatesi dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, è ammesso solo nel caso di nuovi soggetti e nuove attività. Ciò a modifica del d.l. n. 223/2006 che prevedeva il riporto illimitato delle perdite formatesi in periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006.

Comma 29 – Stock option –

E' stata ulteriormente modificata la disciplina riguardante le stock option".

Commi 47 e segg. – Imposta sulle successioni e donazioni –

Viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e sulle donazioni con franchigia un milione di euro per ciascun erede nel caso di trasferimento al coniuge ed ai parenti in linea retta.

Oltre il milione di euro si applica l'aliquota del 4% che sale al 6% per altri parenti ed all'8% per altri eredi.

Gravano, poi, sui trasferimenti le imposte ipotecarie e quelle catastali.

Comma 63 – Nuove tariffe per i motocicli –

E' stata modificata la tassa di circolazione per le moto inquinanti (Euro 0, 1 e 2) a far tempo dal 1° gennaio 2007.

Comma 67 – Tributi catastali –

Sono stati modificati gli importi dei tributi speciali catastali.

Commi 71 e segg.- Modifica alla disciplina tributaria delle auto aziendali -

E' stata stabilita, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006, Causa C-228/05, a decorrere dall'esercizio 2006, l'indeducibilità totale dei costi (ammortamenti, leasing, noleggio, spese di impiego, ecc.) inerenti le autovetture aziendali, diverse da quelle esclusivamente e strettamente strumentali. A tale riguardo, l'amministrazione finanziaria ha precisato che l'autovettura è strumentale solo se diventa diretta fonte di ricavo. Non rientrano, pertanto, nel concetto di strumentalità le autovetture utilizzate dall'impresa per qualsiasi altro uso.

Soltanto i costi relativi alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti sono parzialmente deducibili ma in misura inferiore al passato. Infatti, mentre la previgente disciplina permetteva di dedurre al 100%, e senza limiti, i costi di dette autovetture, la nuova normativa prevede la deducibilità del solo compenso in natura imputato al dipendente che fruisce dell'autovettura.

Ciò comporta che il "fringe benefit" per il dipendente viene convenzionalmente stabilito in misura pari al 50% (precedentemente era il 30%) dell'importo corrispondente alla percorrenza di 15.000 Km. annui desunto dalle tabelle ACI.

Detto importo che viene tassato come reddito di lavoro dipendente in capo al dipendente stesso, viene ammesso in deduzione ai fini del reddito dell'impresa.

Restano, comunque, in deducibili tutti i costi delle autovetture impiegate per qualsiasi altra finalità aziendale.

1.2) CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 11 della L.N.D. relativa alla Circolare n. 10-2006 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 12 dicembre 2006:

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2006**

Oggetto : Bilancio chiuso al 30 giugno 2006 - Termini di versamento delle imposte IRES e IRAP dovute a saldo ed in acconto e dell'acconto IVA 2006 -

Il giorno 20 dicembre p.v. è l'ultimo giorno utile per il versamento delle imposte IRES e IRAP dovute a saldo sul bilancio chiuso al 30 giugno 2006 (periodo d'imposta 2005/2006) ed in acconto (prima rata) per il periodo d'imposta successivo 2006/2007 nonché per il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2006.

Si ricordano i seguenti codici tributo da indicare nel Mod. F24:

IRES a saldo	2003
IRES - 1^rata acconto	2001
IRAP a saldo	3800
IRAP - 1^rata acconto	3812

Si ricorda, inoltre, che nella compilazione del mod. F 24 va barrata, nella sezione "contribuente", in caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare, la casella di destra e che nel campo "anno di riferimento", sempre nel caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare, vanno indicate le quattro cifre del primo dei due anni solari interessati.

Pertanto, nel caso di esercizio chiuso al 30 giugno 2006 (periodo d'imposta 2005/2006) va indicato, per il versamento a saldo, l'anno 2005 e, per il versamento dell'acconto, l'anno 2006. Infine, si ricorda che entro il 20 dicembre 2006 va effettuato il versamento dell'ICI a saldo 2006.

Acconto IVA 2006 –

Il 27 dicembre 2006 scade, invece, il termine utile per il versamento dell'acconto IVA 2006.

Per il calcolo dell'acconto possono essere utilizzati alternativamente tre metodi:

- metodo storico: l'importo dell'acconto è pari all'88% dell'IVA versata per l'ultimo mese (se trattasi di contribuenti mensili) o trimestre (se trattasi di contribuenti trimestrali) del 2005, al lordo dell'acconto pagato entro il 27 dicembre 2005;
- metodo previsionale: l'importo dell'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare entro il 16 gennaio 2007 per il mese di dicembre 2006 o in sede di dichiarazione IVA annuale per i trimestrali ordinari;
- metodo analitico: l'importo dell'acconto è pari al 100% dell'IVA a debito in relazione alle operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre 2006 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali).

Il versamento non va effettuato se, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, l'importo non supera € 103,29.

I soggetti, società e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91 sono esonerati dall'effettuare il versamento dell'acconto IVA.

I codici tributo per il versamento dell'acconto IVA 2006 sono i seguenti:

- 6013 (contribuenti mensili)
- 6035 (contribuenti trimestrali).

Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è prevista la sanzione del 30% dell'importo non versato. Rimane ferma la possibilità del ravvedimento operoso.

MESSAGGIO AUGURALE

In occasione delle prossime Festività, questo Comitato porge al Commissario Straordinario della F.I.G.C., al Presidente ed al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alla Presidenza del Settore Giovanile e Scolastico, ai Presidenti ed ai componenti di tutti gli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e locali ed alla Componente Arbitrale, i più sinceri auguri di:

BUON NATALE E PROSPERO ANNO NUOVO

Alle Società, ai Presidenti, ai Dirigenti, ai Tecnici ed a tutti i calciatori, i più fervidi auguri.

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 74 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 74 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 34, della F.I.G.C., inerente l'Assemblea Straordinaria della F.I.G.C..

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 34

Il Commissario Straordinario

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2006, con il quale si è proceduto alla convocazione dell'Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 22 gennaio 2007 alle ore 8.00, in prima convocazione ed alle ore 10.00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
 1. Verifica dei Poteri;
 2. Nomina Presidente dell'Assemblea;
 3. Relazione del Commissario Straordinario;
 4. Approvazione proposte revisione Statuto Federale;

- ritenuta l'opportunità, per sopraggiunti motivi di carattere organizzativo, di confermare la predetta convocazione, modificando unicamente il luogo di effettuazione dell'Assemblea, fermi restando la data e l'ordine del giorno;

c o m u n i c a

che l'Assemblea Federale, in via straordinaria, già convocata per il giorno 22 gennaio 2007 alle ore 8.00, in prima convocazione ed alle ore 10.00, in seconda convocazione, sarà tenuta presso lo Sheraton Roma Hotel, Viale del Pattinaggio, 100 - Roma - Tel. 06-54531.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

3.1) SVINCOLI CAMPIONATO CARNICO

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 108 delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
4309907	CESCUTTI Maichoal	20 / 10 / 1987	A.S.D. Lauco

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3464930	DONADELLI Simone	27 / 06 / 1982	A.S.D. Moggese
3840279	NAMIO Antonino	30 / 10 / 1986	A.S.D. Val Fella

Trascriviamo qui di seguito l'elenco dei calciatori svincolati in base all'art. 32/bis delle N.O.I.F. e relativi al Campionato Carnico:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3172342	AMBROSINO Federico	02 / 06 / 1981	A.S.D. Moggese
2116404	BARLOCCO Davide	30 / 03 / 1971	A.S.D. Mobiliari Sutrio
3081245	BIER Paolo	10 / 07 / 1980	A.S. Arta Terme
2227400	CANDIDO Daniele	04 / 10 / 1970	A.S.D. Rigolato
2375050	CANDIDO Gabriele	24 / 02 / 1973	A.S.D. Rigolato
3015733	CANDIDO Marco	25 / 08 / 1979	A.S. Arta Terme
3179524	CASTENETTO Luca	23 / 01 / 1980	A.S.D. Stella Azzurra
3291924	CRAGNOLINI Lucio	27 / 11 / 1980	A.S.D. Trasaghis
3274823	D'ANGELO Paolo	26 / 08 / 1980	A.S. Cavazzo
3174551	DEL DEGAN Paolo	18 / 06 / 1981	A.S.D. Villa
2453242	DE PROPHETIS Gianluca	15 / 01 / 1974	A.S. Arta Terme
3371973	DI MONTE David	12 / 06 / 1981	A.S. Arta Terme
2875522	DOMENIS Tiziano	20 / 04 / 1977	S.S. Pontebbana
3002401	DORLANDO Paolo	10 / 06 / 1980	A.S.D. Lauco
3561440	FIOR Mauro	08 / 05 / 1980	A.S.D. Folgore
2652340	FORGIARINI Ivan	12 / 08 / 1975	A.S.D. Stalis
2667121	GOLLINO Igor	09 / 08 / 1975	A.S.D. Rigolato
4233961	JOB Erik	04 / 12 / 1978	U.S. Amaro
4295657	LEONARDUZZI Giacomo	06 / 01 / 1975	A.S.D. Stella Azzurra
3015732	MAIERON Osvaldo	21 / 06 / 1980	POL. Timaucleulis
2887058	MARTINI Alessandro	03 / 04 / 1979	A.S.D. Fus-ca
2774197	MAZZOLINI Gabriele	21 / 07 / 1977	A.S.D. Fus-ca
2981586	MORO Stefano	01 / 05 / 1977	A.S. Arta Terme
4914093	NANINO Loris	27 / 10 / 1974	A.C. Val del Lago
3174540	NODALE Lorenzo	04 / 02 / 1980	A.S.D. Mobiliari Sutrio
3074395	PUCHER Luca	26 / 11 / 1977	A.S.D. Ovarese
3265663	RICCI Nicola	29 / 05 / 1981	A.S.D. Moggese
3083679	SANDRI Valerio	10 / 11 / 1980	S.S. Velox Paularo
3235104	SGOBINO Manuel	29 / 09 / 1980	POL. Timaucleulis
4230323	VICENZINO Demis	31 / 05 / 1976	A.S.D. Stella Azzurra
2231248	VINCI Cristian	17 / 01 / 1973	U.S. Malborghetto

3.2) **CALCIATORI STRANIERI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE ESTERA**

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il **31 dicembre**, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

4. ORARIO COMITATO

Si comunica che dal 15 Dicembre 2006 al 9 Gennaio 2007 il Comitato resterà chiuso per le festività natalizie.

5. CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

5.1) **TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI**

In riferimento all'elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul c.u. n. 38 del 06.12.2006 si specifica che tale elenco riporta **ESCLUSIVAMENTE** i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente stagione sportiva.

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d'ufficio all'inizio della prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, **E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI** all'inizio della presente stagione.

Tali calciatori, **DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA SOCIETA'.**

5.2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMPIONATO CARNICO 2005/06

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
BARNABA MASSIMILIANO	AMARO	Sq. fino al 31/07/2011	9
ZULIANI ANDREA	VILLA	Sq. fino al 13/03/2009	20
CONCINA DAVID	VILLA	Sq. fino al 13/03/2008	20
SCARSINI ALESSANDRO	ILLEGIANA	6	29
MACUTAN MASSIMILIANO	COMEGLIANS	3	29
DORIGO MANUEL	CAVAZZO	2	29
DUNNHOFER MATTIA	NUOVA TARVISIO	2	29
NEGRO GIANCARLO	COMEGLIANS	2	29
MORASSI STEFANO	COMEGLIANS	1	17
VARUTTI ANDREA	MALBORGHETTO	1	24
CIMENTI THOMAS	VILLA	1	27
MASIERI MARCO	VILLA	1	27
DELLA PIETRA DANIELE	VILLA	1	27
DA POZZO FEDERICO	VERZEGNIS	1	27
MATIZ DENIS	VELOX P.	1	29
LESTUZZI CHRISTIAN	CAVAZZO	1	29
LORENZINI LUIGI	COMEGLIANS	1	29
CUMIN GIOVANNI	VAL DEL LAGO	1	29
DE PRATO STEFANO	ARDITA	1	29
MARTIN MATTEO	ARDITA	1	29
NETTIS MARCO	REAL I.C.	1	29
CANDOTTI FABIO	EDERA	1	30
DARIO NEVIO	RAPID	1	30
SELENATI NICOLA	SAPPADA	1	30

5.3) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Si precisa che l'aumento rispetto alla stagione precedente, è dovuto esclusivamente all'anticipo spese assicurazione calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO

- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.	€ 250,00
- Tassa associativa alla L.N.D.	€ 155,00
- Cauzione partecipazione al Campionato	€ 620,00
- Anticipo spese assicurazione Calciatori	€ 820,00
Totale	€ 2.000,00

Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all'atto dell'iscrizione al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C.**, tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2007, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. Via Milano n. 15 / C.P. 990 F.I.G.C.-L.N.D., entro e non oltre il

VENERDI' 23 FEBBRAIO 2007

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2005/2006;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

N.B.: a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l'estratto conto aggiornato.

Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco allegata al presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, che il Comitato predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

Pubblichiamo di seguito i meccanismi di promozione e retrocessione del Campionato Carnico 2006/2007.

La squadra prima classificata del Campionato di 1° Categoria acquisisce il titolo di **Campione Carnico**.

RETROCESSIONI DALLA 1° ALLA 2° CATEGORIA

Vengono retrocesse in 2° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

PROMOZIONI IN 1° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 2° Categoria vengono promosse in 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

RETROCESSIONI IN 3° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA

Vengono retrocesse in 3° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

PROMOZIONI IN 2° CATEGORIA DALLA 3° CATEGORIA

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 3° Categoria vengono promosse in 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in

campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”.

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella “classifica avulsa”, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell’ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

5.4) INIZIO CAMPIONATO

La data d’inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

5.5) COMPUTO AMMONIZIONI

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

5.6) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Questo Comitato intende far presente l’utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si porranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore “diffidato” sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell’adozione del provvedimento disciplinare.

E’ doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito il venerdì, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all’albo del Comitato.

5.7) RAPPORTINI DI FINE GARA

Si richiama l’attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell’ arbitro il rapportino di fine gara.

Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall’arbitro al Comitato.

5.8) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati allegati al presente C.U. e disponibili presso la sede del Comitato.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure **l'anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere presentate al **Comitato Locale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara**, la richiesta **potrà pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente**, accompagnata **da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.**

Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.

Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dal Comitato Locale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.

Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.

5.9) RECUPERO GARE

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, **si effettueranno il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.**

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

Il Comitato si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.

5.10) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

5.11) DECORENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

5.12) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito anche per la stagione sportiva 2006/2007 siano previsti indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

- Campionato Carnico (3^a Categoria) € 105,00

Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati – in parti uguali – tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

5.13) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

PRESENTAZIONE IN CAMPO

Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.

Il Comitato, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

5.14) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

5.15) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

ART. 62 DELLE N.O.I.F.

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

5.16) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

5.17) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

5.18) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

5.19) ART. 66 DELLE N.O.I.F. (COMMA 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di gioco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali guai può andare incontro e a quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.

Si invita le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 32 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2006/2007 della L.N.D. (**già in vs. possesso**):
omissis

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, le seguenti persone:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 10 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2006/2007 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**facoltativo**).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

5.20) ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

5.21) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

5.22) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

5.23) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

5.24) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

5.25) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori". Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga).**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

5.26) LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato di 3° Categoria, ed alle altre dell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2006/2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

5.27) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

5.28) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

5.29) SEGNATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco - Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone** e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.
- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

5.30) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32, 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

5.31) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

“ gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione”.

5.32) TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 “TUTELA MEDICO SPORTIVA” delle N.O.I. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Ribadendo che è comunque compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

5.33) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

5.34) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

	<u>Campionato di 3^a Categoria</u>	
1 ^a rinuncia		€ 55,00
2 ^a rinuncia		€ 110,00
3 ^a rinuncia		€ 160,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.

5.35) TASSE PER RICORSO

- **Campionati Regionali**

- Ricorso al Giudice Sportivo € **78,00**
- Ricorso alla Commissione Disciplinare € **130,00**
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria) € **280,00**
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (2^a, 3^a, 3^a Categoria Under 21, 3^a Categoria Under 18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile) € **200,00**
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Campionati Juniores) € **180,00**
- Ricorso alla Corte Federale € **280,00**
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche € **130,00**
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti € **130,00**

Per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 65,00.

Ai sensi dell'art. 29, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi ponendole a carico della parte soccombente.

5.36) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2006/2007 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

5.37) CLASSIFICA MARCATORI

Come nelle precedenti stagioni sportive, questo Comitato non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e pertanto eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali. **Tale precisazione viene espressa, onde evitare gli spiacevoli comportamenti, tenuti da singoli tesserati e dalle loro rispettive società nelle passate stagioni.**

6. COPPA CARNIA 2006/2007

6.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2005/06

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
FARINATI ANDREA	ARTA TERME	3	5
PIDUTTI LUIGINO	CAMPAGNOLA	2	2
BADINI MANUEL	LAUCO	2	54
MICHELETTO LUIGI	STELLA AZZURRA	2	54
MONAI SANDRO	VAL DEL LAGO	1	62
GUBIANI ANDREA	CAMPAGNOLA	1	2
FORNASIERE IVAN	CAMPAGNOLA	1	2
PAGAVINO OMAR	ARTA TERME	1	9
CESCUTTI SIMONE	ARTA TERME	1	9
ZARABARA GIACOMINO	CEDARCHIS	1	12
BERTI LUCA	REAL I.C.	1	12

6.2) ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2006/2007 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. Via Milano n. 15 / C.P. 990 * 34100 TRIESTE entro e non oltre

VENERDI' 23 FEBBRAIO 2007

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

6.3) FORMULA DI SVOLGIMENTO

Da definire.

6.4) INIZIO COPPA

La data d'inizio della Coppa Carnia, sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

6.5) SANZIONI

I tesserati che hanno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

7. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'

Si reputa pertanto necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- a) l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.

8. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.

9. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R.**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione - che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza - sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. POLIZZA INFORTUNI E ASSICURAZIONI CALCIATORI E DIRIGENTI

Si trasmette nuovamente, in allegato al presente C.U., **la NUOVA modulistica corretta (comprensiva del pro-memoria e dell'informativa sul trattamento dati)**, in merito alla polizza assicurativa infortuni della **AIG – EUROPE** (valida per i calciatori "Giovani" tesserati con il cartellino annuale - biennale - "Piccoli Amici" - per i Dirigenti delle società sportive affiliate al S.G.S., Arbitri, Dirigenti e collaboratori della F.I.G.C.).

In particolare si segnala IL NUOVO NUMERO VERDE 800.089644

2. SPEDIZIONE CORRISPONDENZA

Viste le nuove disposizioni delle Poste Italiane, si comunica che l'indirizzo apposto sulle buste dovrà contenere un'unica indicazione e cioè la casella postale.

Si invitano le società ad inviare tutta la corrispondenza al seguente indirizzo postale:
F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, CASELLA POSTALE 520, 34100 TRIESTE.

3. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA' "IN PALESTRA"

Si allegano i facsimili dei regolamenti inerenti alle regole del calcio a 5 per le categorie pulcini ed esordienti per i tornei indoor.

4. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA'- PRECISAZIONE TEMPI DI GARA

Con nota protocollo 20.232BB/fl del 7 dicembre 2006 il Settore Giovanile e Scolastico comunica quanto segue:

"Nei Tornei a rapido svolgimento, o dove, sono previste più partite nello stesso giorno oppure si svolgono in ore serali è possibile, nelle Categorie Esordienti e Pulcini ridurre, i tempi di gioco da tre a due. Rimane inalterato il principio delle sostituzioni "Tutti i giocatori in distinta devono giocare un tempo pertanto al termine del primo tempo devono essere obbligatoriamente effettuate tutte le

sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine se non per gravi motivi di salute”.

Per i tornei che prevedono una gara al giorno vanno applicati i tempi regolamentati come prescritto dal C.U. n. 1, per le categorie, Esordienti e Pulcini in caso di riduzione dei tempi di gara da 3 a 2 dovranno essere rispettati i seguenti tempi: Esordienti 2 tempi da 25 minuti ciascuno Pulcini 2 tempi da 20 minuti ciascuno.

Si riportano nella tabella sottostante i tempi di gara da applicare nei casi in cui sono previste più partite nella stessa giornata.

Allievi	Giovanissimi	Esordienti	Pulcini
2 gare stesso giorno 2 tempi da 25 minuti ciascuno	2 gare stesso giorno 2 tempi da 20 minuti ciascuno	2 gare stesso giorno 2 tempi da 18 minuti ciascuno	2 gare stesso giorno 2 tempi da 15 minuti ciascuno
3 gare stesso giorno 2 tempi da 15 minuti ciascuno	3 gare stesso giorno 2 tempi da 12 minuti ciascuno	3 gare stesso giorno 2 tempi da 10 minuti ciascuno	3 gare stesso giorno 2 tempi da 8 minuti ciascuno
4 gare stesso giorno 2 tempi da 10 minuti ciascuno	4 gare stesso giorno 2 tempi da 8 minuti ciascuno	4 gare stesso giorno 2 tempi da 8 minuti ciascuno	4 gare stesso giorno 2 tempi da 5 minuti ciascuno

5. RIUNIONE RESPONSABILI INFORMATICI REGIONALI

Si è svolta ad Ostia il 1 e 2 dicembre 2006 uno stage di aggiornamento, a seguito delle recenti modifiche apportate sul programma “AS 400”, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema informatico ai fini della giustizia sportiva e della creazione dei calendari.

Per la nostra regione ha partecipato Fabio Zennaro, responsabile informatico regionale, che è a disposizione dei Comitati per eventuali chiarimenti.

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 15 dicembre 2006.

Il Presidente
-Emidio Zanier-